



Documento di Ricerca n. 210

Sottoscrizione della dichiarazione annuale e delle istanze trimestrali IVA ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti IVA

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 149 (Febbraio 2010) che è stato aggiornato per tenere conto delle novità introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e delle novità introdotte dal D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Il presente documento ha l'obiettivo di riassumere la disciplina sulla sottoscrizione della dichiarazione annuale e delle istanze trimestrali IVA da parte del revisore, cui si applicano le disposizioni relative ai controlli per l'apposizione del visto di conformità. In particolare, nel documento sono fornite delle linee guida per il revisore (o la società di revisione) a cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, qualora gli sia richiesta la sottoscrizione della dichiarazione annuale e/o delle istanze trimestrali IVA ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti IVA per importi superiori, in caso di compensazione, a 5.000 euro annui e, in caso di rimborso, a 30.000 euro annui.

Ottobre 2017

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE E DELLE ISTANZE TRIMESTRALI IVA AI FINI DELLA COMPENSAZIONE O DEL RIMBORSO DEI CREDITI IVA

PREMESSA

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 149 (Febbraio 2010) che è stato aggiornato per tenere conto delle novità introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e delle novità introdotte dal D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di riassumere la disciplina sulla sottoscrizione della dichiarazione annuale e delle istanze trimestrali IVA da parte del revisore, cui si applicano le disposizioni relative ai controlli per l'apposizione del visto di conformità. In particolare, nel documento sono fornite delle linee guida per il revisore (o la società di revisione) a cui è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* del Codice Civile, qualora gli sia richiesta la sottoscrizione della dichiarazione annuale e/o delle istanze trimestrali IVA ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti IVA per importi superiori, in caso di compensazione, a 5.000 euro annui e, in caso di rimborso, a 30.000 euro annui.

2. LE NORME DI RIFERIMENTO

L'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78¹, comma 1, lettera a), numero 7 (di seguito il "Decreto Legge"), disponeva che dal 2010 i contribuenti che intendevano utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui avevano l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

A seguito della pubblicazione del D.L. 50/2017 il limite delle compensazioni al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità è stato ridotto a 5.000 euro annui.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017 chiarisce che le nuove norme trovano applicazione dalle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017. Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017), restano applicabili i precedenti vincoli. Per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro annui.

Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall'articolo 4, comma 11-*novies*, del D.L. n. 3 del 2015.

Con la conversione in Legge 21 giugno 2017, n. 96 del D.L. 50/2017 è stato, inoltre, introdotto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, modello IVA TR, al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale se di importo superiore a 5.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al secondo trimestre dell'anno 2017, da presentare entro il 31 luglio 2017. Nel calcolo della soglia limite di 5.000 euro annui vanno considerati i crediti trimestrali chiesti in compensazione nei mesi precedenti², indipendentemente dagli effettivi utilizzi dei crediti stessi.

Inoltre, l'art. 13 del D.Lgs. 175/14 ha modificato l'art. 38-*bis* del DPR 633/72 innovando la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA. A seguito di tale modifica è stata prevista la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, di importo superiore a €30.000³ annui, senza prestazione della garanzia (fideiussoria, assicurativa o nella forma di cauzione in titoli di stato) prevista obbligatoriamente dalla previgente normativa, mediante la presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell'istanza trimestrale da cui emerge il credito, munite del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/97, e la contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma⁴. L'opzione per la richiesta di rimborso dei crediti IVA senza prestazione della garanzia ma previo ottenimento del visto di conformità non è consentita ai contribuenti a rischio⁵.

L'apposizione del visto di conformità è demandata ad un soggetto abilitato (ad esempio: dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro). In alternativa, le norme prevedono che i contribuenti possono richiedere la sottoscrizione della dichiarazione IVA o dell'istanza trimestrale al soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all'art. 2409-*bis* del Codice Civile (ad esempio: revisore contabile o società di revisione). Sulla base degli orientamenti formulati in passato dall'Agenzia delle Entrate in tema di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, la disciplina

² Ciò è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 che richiama, per il calcolo del limite di riferimento, i chiarimenti già forniti in precedenza, con riferimento al credito IVA infrannuale da chiedere a rimborso, dalla circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 e, con riferimento alle compensazioni, dalla circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010.

³ Il D.Lgs. 175/14 aveva modificato l'art. 38-*bis* del DPR 633/72 prevedendo la soglia limite pari a 15.000 euro annui. Tale soglia è stata innalzata a 30.000 euro annui dalla Legge di Bilancio 2017.

⁴ Le condizioni da attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014, al paragrafo 2.2.2, nonché le istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA, indicano, in dettaglio, i requisiti patrimoniali che il contribuente deve attestare tramite la suddetta dichiarazione.

⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014.

in oggetto è applicabile anche al revisore incaricato della revisione contabile del bilancio ai sensi del D.Lgs. 58/1998. Non sono stati forniti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti ufficiali sul comportamento da adottare in caso di rotazione dell’incarico di revisione. Si ritiene che, in assenza di indicazioni specifiche e data la natura dell’incarico, sia ragionevole ritenere che la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali competa, in linea generale, al revisore incaricato del controllo contabile nello stesso periodo a cui l’imposta si riferisce⁶.

La sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza trimestrale comporta l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, commentati nel successivo paragrafo 3 del presente documento.

Come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009 (di seguito, la “Circolare”), l’infedele attestazione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) primo periodo del D.Lgs. n. 241 del 1997⁷.

Come chiarito dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti superiori a 15.000 euro annui (ora 5.000 euro) e generati in capo ad altri soggetti è richiesta l’apposizione del visto di conformità o in alternativa la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo:

- i. sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito;
- ii. sia nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto.

L’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati o la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza trimestrale da parte del revisore incaricato del controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-*bis* del Codice Civile assumono, ai fini della compensazione dei crediti IVA, la medesima valenza. Spetta, pertanto, al contribuente individuare il soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche richieste dalla norma. Conseguentemente, qualora decida di accettare l’incarico, il revisore svolgerà le verifiche finalizzate alla sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza trimestrale sulla base di una specifica lettera d’incarico, ovvero a seguito di formale accettazione di una proposta di incarico sottoscritta dal legale rappresentante del contribuente.

Si precisa che, come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014, l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione da parte del revisore legale sulla dichiarazione annuale IVA è unica ovvero ha effetto sia per le compensazioni sia per i rimborsi⁸.

⁶ Seguendo questa linea, in normali circostanze di rotazione dell’incarico, il revisore uscente potrebbe sottoscrivere la dichiarazione annuale IVA dell’anno X, da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno X+1, ed eventualmente l’istanza trimestrale riferita al primo trimestre dell’anno X+1.

⁷ Modificato dall’art. 1, comma 33 lettera a) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ai soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

⁸ L’Agenzia delle Entrate non ha fornito la stessa precisazione con riferimento alla sottoscrizione, da parte del revisore legale, delle istanze trimestrali che possono essere presentate sia ai fini della compensazione (con obbligo della sottoscrizione per importi superiori a 5.000 euro) sia ai fini del rimborso (con obbligo della sottoscrizione per importi superiori a 30.000 euro). Si ritiene tuttavia che il chiarimento fornito con la circolare 32/E del 2014 possa ritenersi applicabile alle istanze trimestrali.

In relazione alla natura dell'incarico il revisore non emetterà alcuna relazione. L'incarico sarà concluso con la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o dell'istanza trimestrale (modello IVA TR)⁹.

L'Allegato A al presente Documento di Ricerca riporta un esempio di lettera di incarico.

3. NATURA E PORTATA DELLE VERIFICHE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE E DELLE ISTANZE TRIMESTRALI IVA

La Circolare 57/E del 23 dicembre 2009 ha precisato che i controlli implicano la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Si rileva, pertanto, che, con specifico riferimento ai modelli IVA, la sottoscrizione da parte del revisore comporta i medesimi controlli previsti per gli altri soggetti abilitati ed in particolare:

- la disponibilità dei registri IVA e dei relativi documenti contabili;
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA;
- il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA e/o nelle istanze trimestrali con quelli delle relative scritture contabili;
- il riscontro con le scritture contabili, con le precedenti dichiarazioni IVA e con i registri IVA del riporto delle eccedenze pregresse;
- la verifica della correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Il revisore svolgerà inoltre dei controlli su un numero limitato di transazioni, con un campionamento non statistico, volti ad accertare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli esiti dei suddetti controlli sono finalizzati alla sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali.

Si sottolinea che tali controlli solo parzialmente coincidono con le attività finalizzate alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili che il revisore è tenuto a formalizzare ai sensi dell'art. 2409-ter, comma 1, lettera a) del Codice Civile, le cui conclusioni possono essere tratte solo al completamento del procedimento revisionale sul bilancio, con tempistiche peraltro non sempre conciliabili con quelle di presentazione delle dichiarazioni IVA in oggetto. Peraltro, i risultati delle procedure svolte ai fini della regolare tenuta della contabilità fino al momento della sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali dovranno essere opportunamente considerati ai fini del rilascio della sottoscrizione.

⁹ Le Istruzioni del modello di dichiarazione annuale IVA e del modello IVA TR prevedono che negli appositi campi del riquadro per la sottoscrizione della dichiarazione siano indicati, se trattasi di società di revisione, il codice 2 nella casella soggetto ed il codice fiscale del responsabile della revisione (socio o amministratore), nonché, in un distinto campo, il codice 3 ed il codice fiscale della società di revisione.

La Circolare ha inoltre richiamato la circolare Agenzia delle Entrate n. 134 del 1999, per chiarire che le verifiche finalizzate alla sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali da parte del revisore non comportano valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione annuale IVA e/o nelle istanze trimestrali e le relative scritture contabili tenute ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di queste ultime con la relativa documentazione.

In ogni caso, la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito del revisore circa la correttezza sostanziale e completezza della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali. Dette valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito, con la Circolare sopra menzionata, precisazioni utili per definire la portata dei controlli documentali e delle verifiche della correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. In materia di controlli da effettuare, la circolare 57/E del 23 dicembre 2009 è il riferimento da utilizzare sia per la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA ai fini del rimborso dei crediti IVA sia per la sottoscrizione delle istanze trimestrali presentate ai fini del rimborso o della compensazione dei crediti IVA.

Codice di attività

“Si chiarisce che l'apposizione del visto di conformità [la sottoscrizione da parte del revisore] presuppone in ogni caso il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione”.

Controllo documentale

“Al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, in sede di prima applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, si delineano le modalità attestanti la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.

A tal fine, dovrà essere verificato la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza d'imposta:

- *presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;*
- *presenza di operazioni non imponibili;*
- *presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;*
- *presenza di operazioni non soggette all'imposta;*
- *operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.*

Nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall'attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Si precisa che, ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche

dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata).

Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta¹⁰ riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, unitamente alla check-list del controllo svolto”.

L'Allegato B al presente Documento di Ricerca riporta la lista di controllo delle verifiche formali e dei controlli documentali campionari da svolgere ai fini della sottoscrizione della dichiarazione IVA.

La documentazione a supporto delle verifiche svolte dovrà essere conservata dalla società di revisione in accordo con gli standard professionali.

4. LETTERA DI ATTESTAZIONE

L'Allegato C al presente Documento di Ricerca riporta l'esempio di lettera di attestazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. L'ottenimento di una specifica attestazione appare requisito indispensabile per la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA e/o delle istanze trimestrali da parte del revisore.

OTTOBRE 2017

Allegati: A - Esempio di proposta di incarico
B - Lista di controllo delle verifiche
C - Esempio di lettera di attestazione

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

¹⁰ Se, ad esempio, l'ammontare complessivo IVA detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture di acquisto con imposta superiore a euro 10.000.

Allegato A

[Su carta intestata della società di revisione]

ESEMPIO DI PROPOSTA DI INCARICO

Spett.le
[Società •]

[Data]

Egregi Signori,

l'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, o che, in alternativa, la dichiarazione annuale IVA ("Dichiarazione IVA") sia sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-*bis* del Codice Civile.

La legge n. 96 del 21 giugno 2017 stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti infrannuali relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle istanze trimestrali dalle quali emerge il credito, o che, in alternativa, le istanze trimestrali ("Modelli IVA TR") siano sottoscritte anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-*bis* del Codice Civile.

L'art. 38-*bis* del D.P.R. 633/72, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 175/14 e dall'art. 7-*quater* del D.L. 193/2016, stabilisce che i contribuenti che intendono richiedere il rimborso dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a €30.000, senza prestazione di una garanzia, hanno l'obbligo di ottenere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 241/97 o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla dichiarazione annuale IVA o alle istanze trimestrali da cui emerge il credito, e di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la sottoscrizione della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR). Ai fini della sottoscrizione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 in merito alle disposizioni stabilite dalla citata normativa di riferimento,

svolgeremo le procedure di verifica, indicate, a titolo illustrativo, nell'allegato sub a) alla presente, e richiederemo il rilascio da parte Vostra di una lettera di attestazione nel testo conforme all'allegato sub b) alla presente proposta.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione. L'incarico sarà concluso con la sottoscrizione della Dichiarazione annuale IVA 201X (del/i Modello/i IVA TR).

Gli onorari da noi stimati in considerazione del richiesto intervento in ordine alla sottoscrizione della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR) ammontano a Euro [•]. A detti onorari verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.), ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura forfetaria del ...% degli onorari, nonché l'IVA.

Il preventivo per i nostri onorari è stato formulato sulla base della stima dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico delle varie categorie di personale professionale coinvolto e delle rispettive tariffe. [Qualora nel corso del lavoro si verificassero circostanze particolari che richiedano approfondimenti o ulteriori procedure di verifica rispetto a quelle previste, sarete tempestivamente informati, al fine di concertare, se del caso, la variazione dei tempi stessi e di conseguenza dei corrispettivi].

In ogni caso, resta inteso che in nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza sostanziale e completezza della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR). Dette valutazioni rimangono viceversa di Vostra esclusiva competenza e responsabilità.

[Altre condizioni (ad esempio: Riservatezza, Limitazione di responsabilità e Manleva, Legge Applicabile e Foro Competente, ecc.) - Inserire ulteriori condizioni contrattuali in essere presso ogni associata]

Vogliate, se d'accordo, ritornarci la presente lettera controfirmata per accettazione.

Cordiali saluti,

[Società di revisione] S.p.A.

Socio

Per accettazione

Società cliente

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. l'accettante specificamente approva per iscritto la/e Clausola/e di cui sopra.

All. sub a)
All. sub b)

Superato

Allegato B**LISTA DI CONTROLLO DELLE VERIFICHE**

1. Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
 - accertamento con riferimento ai registri IVA, della tempestività nell'aggiornamento e della regolare numerazione (art. 2215 C.C.);
 - accertamento della regolare tenuta dei suddetti registri anche mediante la verifica di un numero limitato di operazioni;
 - verifica che la Società tenga i suddetti registri IVA secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine (art. 2219 C.C.).
2. Interviste con il responsabile amministrativo della Società ed eventualmente con il responsabile dell'ufficio fiscale, al fine della comprensione dell'origine del credito risultante nella Dichiarazione annuale IVA (nel/i Modello/i IVA TR) e, qualora ritenuto necessario nelle circostanze, eventuale acquisizione di riscontri documentali. Nell'ambito di tale analisi svolgimento di indagini sulla sussistenza delle fattispecie di seguito indicate:
 - presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
 - presenza di operazioni non imponibili;
 - presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
 - presenza di operazioni non soggette all'imposta;
 - operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
3. Verifica della documentazione rilevante ai fini IVA relativa alle eventuali operazioni di acquisto rilevanti ai fini IVA che presentino individualmente un'imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta riferita al periodo di imposta. Conservazione nelle carte di lavoro della relativa documentazione.
4. [Qualora il credito IVA risulti superiore all'importo del fatturato, verifica integrale della corrispondenza della documentazione di supporto ai dati esposti nelle scritture contabili afferenti il credito IVA].
5. Verifica della correttezza formale e della coerenza interna della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR). Nell'ambito di tale esame, verifica della correttezza formale dei calcoli utilizzati per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, in presenza di regimi o metodi particolari (per esempio: pro-rata).

6. Riscontro dei dati esposti nella Dichiarazione annuale IVA (nel/i Modello/i IVA TR) con le scritture contabili ed i registri IVA e verifica della correttezza aritmetica dei conteggi riflessi nella Dichiarazione annuale IVA (nel/i Modello/i IVA TR) per la determinazione del credito IVA. Verifica del corretto riporto nella Dichiarazione annuale IVA (nel/i Modello/i IVA TR) del Credito IVA 201X residuo.
7. Verifica della corrispondenza (aderenza) del/i codice/i di attività economica indicato/i nella Dichiarazione annuale IVA (nel/i Modello/i IVA TR) rispetto all'attività svolta dalla Società, anche attraverso riscontro con evidenze documentali (fatture attive e fatture passive).
8. (*Verifica applicabile in caso di richiesta di rimborso*). Verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti le condizioni patrimoniali e il versamento dei contributi.
9. Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

Superato

Allegato C

[Su carta intestata della società cliente]

**ESEMPIO DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE E
DELLE ISTANZE TRIMESTRALI IVA**

Spett.le
[Società di revisione]

- [•]
- [•]

[Luogo], [data]

Oggetto: Sottoscrizione della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR)

Con riferimento alla Vostra sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA 201X (“Dichiarazione annuale IVA”) (del/i Modello/i IVA TR) in qualità di soggetto incaricato del controllo contabile, Vi confermiamo quanto segue:

- è nostra la responsabilità della redazione della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR) in conformità alle vigenti disposizioni tributarie;
- i dati inclusi nell’allegata Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR) sono conformi alle scritture contabili rilevanti ai fini civilistici e tributari. Tali scritture contabili sono tenute dalla nostra società in maniera completa, accurata e veritiera;
- non sono stati notificati né sono pendenti procedimenti promossi da parte di organismi di controllo pubblico (Guardia di Finanza, Uffici imposte ed altre Autorità) aventi ad oggetto l’inosservanza in capo alla Nostra società delle vigenti disposizioni tributarie con riferimento all’esercizio sociale oggetto delle dichiarazioni da Voi sottoscritte (ovvero, con riferimento all’esercizio sociale oggetto delle dichiarazioni da Voi sottoscritte, sono attualmente pendenti i seguenti procedimenti);
- le procedure di verifica da Voi eseguite, data la loro natura ed estensione, e conseguentemente la relativa sottoscrizione della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR), non rappresentano l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza sostanziale e la completezza della Dichiarazione annuale IVA (del/i Modello/i IVA TR). Dette valutazioni rimangono viceversa di Nostra esclusiva competenza e responsabilità.

Inoltre, Vi confermiamo che alla data odierna non siamo a conoscenza di atti, fatti o altre circostanze che rendano necessarie o anche solo opportune rettifiche da apportare alla dichiarazione sopraindicata.

Cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante